

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE  
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE CISA DELL'OVEST TICINO ADOTTATO AD  
INTEGRAZIONE DI QUANTO CONTENUTO NEL DPR 16 Aprile 2013 n. 62

1. In generale.

Il Codice di comportamento del personale del Consorzio Intercomunale CISA dell' OVEST TICINO, d'ora in avanti "Codice", è adottato ai sensi dell'art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il Codice si suddivide in **18 articoli** che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

- Art. 1 - Definizioni;
- Art. 2 - Finalità;
- Art. 3 - Ambito di applicazione;
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale;
- Art. 5 - Regali, compensi e altre utilità;
- Art. 6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione;
- Art. 8 - Prevenzione della corruzione;
- Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione;
- Art. 11 - Comportamento in servizio;
- Art. 12 - Utilizzo delle risorse materiali e strumentali;
- Art. 13 - Obblighi di comunicazione;
- Art. 14 - Rapporti con il pubblico;
- Art. 15 - Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione;
- Art. 16 - Obblighi del responsabile di Posizione Organizzativa e del Direttore - disposizioni particolari per i dirigenti;
- Art. 17 - Vigilanza;
- Art. 18 - Pubblicazione e divulgazione.

Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo si è evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare possibili perplessità applicative, allorché una stessa disposizione normativa venga riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico.

2. I singoli articoli.

*L'art. 1 (Definizioni)* è previsto per semplificare il linguaggio normativo, prevedendo l'indicazione sintetica di alcuni denominazioni o figure ricorrenti come Consorzio o Responsabile di Posizione Organizzativa.

*L'art. 2 (Finalità)* esplicita le ragioni della codificazione etica e contiene una norma di coordinamento sistematico con l'espreso rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

*L'art. 3 (Ambito di applicazione)* definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, d.P.R. n. 62/2013.

*L'art. 4 (Disposizioni di carattere generale)* riprende i principi generali enunciati nell'art. 3, d.P.R. n. 62/2013, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e integrazione di quelle generali.

*L'art. 5 (Regali, compensi e altre utilità)* introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 4 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. (Deliberazione Civit n. 75/2013)

*L'art. 6 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)* introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 5 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

*L'art. 7 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione)* introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dagli artt. 6 e 7 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

*L'art. 8 (Prevenzione della corruzione)* introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 8 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

*L'art. 9 (Trasparenza e tracciabilità)* introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 9 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

*L'art. 10 (Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione)* ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento delle sue funzioni e disciplina la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazioni, chiarendo le competenze specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i doveri di astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

*L'art. 11 (Comportamento in servizio)* prevede norme di comportamento in servizio che mirano a instaurare un clima di serenità e collaborativo all'interno dell'amministrazione, a sollecitare il dipendente all'aggiornamento professionale, a evitare atteggiamenti controproducenti e a disciplinare l'utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro funzionalità. I dipendenti – in servizio – devono soprattutto evitare comportamenti e situazioni che siano fonte di potenziale pericolo o danno per loro e per gli altri, in modo da non turbare il corretto svolgimento della funzione pubblica alla quale i medesimi sono preposti.

*L'art. 12 (Utilizzo delle risorse materiali e strumentali)* disciplina l'utilizzo delle risorse in generale e prevede alcune speciali disposizioni in materia di uso delle delicate risorse informatiche, al fine di salvaguardare la sicurezza informatica e le regole di corretta navigazione sulla rete, e di risorse finanziarie, con particolare riguardo ai pagamenti dovuti e, in generale al comportamento degli addetti ai relativi uffici.

*L'art. 13 (Obblighi di comunicazione)* contempla alcuni obblighi di comunicazione che devono osservare i dipendenti, funzionali alla doverosa conoscenza da parte dell'amministrazione di eventi, e situazioni rilevanti per il buon andamento, la sicurezza e l'efficienza dell'azione amministrativa, per i quali la medesima amministrazione sollecita – per ragioni d'ufficio – la collaborazione diretta dei propri dipendenti.

*L'art. 14 (Rapporti con il pubblico)* contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tratto e di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo, basato

sulla fiducia e il rispetto. Particolare enfasi è stata posta nell'utilizzo di un linguaggio corretto e nella cura dell'immagine del dipendente, inevitabile riflesso dell'immagine istituzionale.

*L'art. 15 (Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione)* è preposto al contemperamento delle esigenze istituzionali dell'amministrazione in materia di trattazione e divulgazione di argomenti di competenza con la libertà di manifestazione del pensiero del singolo dipendente; ciò in quanto il singolo dipendente, in virtù della sua pubblica funzione di appartenente all'amministrazione dell'ambiente, quando tratta pubblicamente argomenti istituzionali impegna in un certo qual modo la medesima amministrazione. L'art. prevede, altresì, norma di tutela in relazione alla trattazione pubblica di argomenti di competenza da parte degli esperti dell'amministrazione.

*L'art. 16 (Obblighi del responsabile di Posizione Organizzativa e del Direttore - disposizioni particolari per i dirigenti)* introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 13 d.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

*L'art. 17 (Vigilanza)* specifica le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice.

*L'art. 18 (Pubblicazione e divulgazione)* detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del codice, in attuazione di quanto dispone l'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 62/2013.

### 3. La procedura di approvazione.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:

- sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Deliberazione CIVIT n. 75/2013);
  - per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo schema del Codice è stato pubblicato per un congruo periodo di tempo sul sito internet istituzionale per poter ricevere indicazioni, proposte e suggerimenti ed è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali e ai Comuni Consorziati;
  - entro la data indicata nell'avviso non sono pervenute osservazioni o proposte in merito al Codice;
  - la bozza definitiva è stata inoltrata in data 19 dicembre all'organismo indipendente di valutazione.
-